

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 23 agosto-10 settembre 2021

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
Cause riunite C-213/21 e C- 214/21 ITALIA CONSIGLIO DI STATO	MIN GIUSTIZIA MIN INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI MIN SALUTE MIN SVILUPPO ECONOMICO MIN LAVORO E POLITICHE SOCIALI PCM DAGL AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	Appalti pubblici Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza - Affidamento diretto in convenzione - Limitazione alle sole organizzazioni di volontariato, con esclusione delle cooperative sociali - Codice del terzo settore - Doppia pregiudizialità Compatibilità con l'art 10, lett h) - esclusioni specifiche per gli appalti di servizi- della direttiva 2014/24 UE sugli appalti pubblici di una norma nazionale - all'art. 57 del d.lgs. n. 117 del 2017 c.d. codice del Terzo settore - che prevede che i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza possano essere affidati, prioritariamente, tramite convenzionamento alle sole organizzazioni di volontariato senza contemplare, tra i possibili affidatari, le altre organizzazioni prive di scopo di lucro e, più specificamente, le cooperative sociali, quali imprese sociali non aventi finalità lucrative.

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-133/21</p> <p>GRECIA</p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>MIN ISTRUZIONE</p> <p>MIN SEMPLIFICAZIONE</p> <p>PCM -STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>Lavoro e politiche sociali</p> <p>Contratto d’opera- Trattamento salariale- Qualificazione del rapporto di lavoro- Disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabile</p> <p>Interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 /CE.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell’UE una normativa nazionale che discrimini, sul piano del trattamento salariale, i lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabile per il solo fatto che il loro contratto sia qualificato come contratto di lavoro a tempo determinato, essendo a conoscenza che il loro lavoro risponde ad esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro.</i></p>
<p>Cause riunite C-178/21 e C-240/21</p> <p>GERMANIA</p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI</p> <p>MIN TRANSIZIONE ECOLOGICA</p> <p>MIN SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Ambiente - Tutela dei consumatori - Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Dieselgate -Impianti di manipolazione nei veicoli diesel - Risarcimento del danno - Detrazione del beneficio derivato dall’uso effettivo del veicolo a motore - Legittimazione al rinvio pregiudiziale di un giudice monocratico</p> <p>Interpretazione della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 715/2007</p>

	<p>AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</p> <p>PCM-STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo siano parimenti volti a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli a motore.</p> <p><i>Dubbio se le citate disposizioni di diritto UE siano volte anche a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli ed in particolare di quelli che risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato.</i></p> <p><i>Dubbio se in questo caso i suddetti acquirenti possano invocare la tutela risarcitoria nei confronti del costruttore del veicolo in via eccezionale nel solo caso in cui il costruttore abbia agito in modo doloso e fraudolento o invece se il diritto al risarcimento sussista a fronte di qualsiasi attività colpevole (negligente o dolosa) del costruttore; dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale in base alla quale l'acquirente del veicolo sia tenuto a riconoscere un'indennità per l'uso effettivo del veicolo in caso di restituzione, da parte del costruttore, del prezzo di acquisto e tale indennità derivata dall'uso venga calcolata sulla base del prezzo totale, senza operare alcuna detrazione in ragione della diminuzione di valore del veicolo determinata dalla presenza di un impianto illecito di manipolazione.</i></p> <p><i>Dubbio inoltre sulla natura del giudice del rinvio quale giurisdizione indipendente e imparziale ai sensi del diritto UE.</i></p>
<p>C-200/21</p> <p>ROMANIA</p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p>Tutela dei consumatori</p> <p>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Diritto di invocare il carattere abusivo nel corso dell'esecuzione forzata</p> <p>Interpretazione della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, sotto il profilo della necessità di garantire il diritto del</p>

	<p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>consumatore di invocare il carattere abusivo delle clausole contrattuali in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione forzata mediante opposizione all'esecuzione, anche se egli può anche agire in giudizio al riguardo chiedendo, nel ricorso di merito, la sospensione dell'esecuzione forzata.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una disciplina come quella rumena che prevede un termine di 15 giorni entro il quale il debitore può invocare, in sede di opposizione all'esecuzione forzata, il carattere abusivo di una clausola contrattuale del titolo esecutivo, in un'ipotesi in cui, tuttavia, la promozione di un'azione in giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di clausole abusive non è soggetta a nessun termine e consenta la sospensione dell'esecuzione sino alla soluzione della controversia.</i></p>
<p>C-208/21 POLONIA</p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p> <p>IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p>	<p>Mercato interno</p> <p>Pratiche commerciali sleali - Nozione di pratica commerciale sleale - Ambito di applicazione soggettiva della direttiva 2005/29 - Condizioni generali di un contratto collettivo assicurativo non chiare</p> <p>Interpretazione della nozione di pratica commerciale sleale di cui all'art. 3.1 della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, nonché della disposizione relativa alla redazione delle condizioni contrattuali con un linguaggio chiaro e comprensibile di cui all'art. 5 della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di ricomprendere nella nozione di pratica commerciale sleale la predisposizione di condizioni generali di un contratto assicurativo ingannevoli da parte di un professionista che non è il soggetto che ha immesso sul mercato il prodotto rispetto al quale esse fanno riferimento e, in caso di risposta positiva, se debbano essere chiamati a rispondere della scorrettezza di una siffatta pratica il professionista che le ha redatte o il professionista che ha immesso sul mercato il</i></p>

		<i>prodotto cui esse fanno riferimento ovvero entrambi i professionisti.</i>
C-215/21 SPAGNA	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p>Tutela dei consumatori</p> <p>Contratti di credito - Clausole abusive - Carattere usurario del tasso d'interesse - Caso di adempimento stragiudiziale - Spese processuali - Principio di effettività della tutela giurisdizionale</p> <p>Interpretazione direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'UE, ed in particolare con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, una normativa che, nelle azioni dei consumatori contro le clausole abusive e nel caso di adempimento stragiudiziale da parte del professionista, esclude la condanna alle spese processuali a favore del consumatore senza che si possa tenere conto della previa condotta del professionista.</i></p>
Cause riunite C-221/21 e C-222/21 REP CECA	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</p>	<p>Trasporti</p> <p>Spazio ferroviario europeo unico - Sindacato giurisdizionale della decisione dell'organismo di regolamentazione</p> <p>Interpretazione direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, artt. 55 ("Organismo di regolazione"), par. 1, 56 ("Funzioni dell'organismo di regolazione") parr. 2, 6, 10, 11, 12 e 57 ("Cooperazione tra organismi di regolamentazione") par. 2</p> <p><i>Dubbio se la normativa nazionale ceca (titolo V del codice di procedura civile) soddisfi i requisiti previsti dalla normativa europea relativi al sindacato giurisdizionale della decisione dell'organismo di regolamentazione.</i></p> <p><i>In caso di risposta affermativa dubbio se il sindacato giurisdizionale su una decisione dell'organismo di regolamentazione si possa concludere con una transazione giudiziale e se sia compatibile con la suddetta direttiva che decisioni nel merito dell'organismo di regolamentazione siano sostituite da sentenze</i></p>

		<i>di singoli organi giurisdizionali ordinari che non sono vincolati dai fatti accertati dall'organismo di regolamentazione.</i>
C-231/21 AUSTRIA	MIN GIUSTIZIA MIN INTERNO MIN SALUTE	<p align="center">Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Protezione internazionale - Proroga del termine di trasferimento del richiedente protezione internazionale - Possibilità di configurare come "detenzione" il ricovero coatto del richiedente in un reparto di psichiatria contro la sua volontà o in mancanza della stessa</p> <p>Interpretazione dell'articolo 29 ("Trasferimenti/Modalità e termini"), par. 2 del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione).</p> <p><i>Dubbio se la nozione di "detenzione" debba essere interpretata nel senso di comprendere anche il ricovero del richiedente protezione internazionale in un reparto di psichiatria, contro la sua volontà -o in mancanza di essa- e sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.</i></p> <p><i>Nel caso di risposta positiva alla prima questione, dubbio se il termine di trasferimento dell'interessato possa essere sempre prorogato di un anno dallo Stato Membro richiedente.</i></p> <p><i>Nel caso di risposta negativa, dubbio sul lasso di tempo per cui è ammessa una proroga.</i></p>
C-232/21 GERMANIA	MIN GIUSTIZIA MIN ECONOMIA E FINANZE MIN SVILUPPO ECONOMICO BANCA D'ITALIA ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA	<p align="center">Tutela dei consumatori</p> <p>Contratto di credito ai consumatori - Informazioni obbligatorie - Diritto di recesso ed eccezione di decadenza - Esercizio abusivo del diritto di recesso - Legittimazione al rinvio pregiudiziale da parte di un giudice monocratico</p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/48 CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in particolare articolo 10</p>

AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO

(*"Informazioni da inserire nei contratti di credito"*), paragrafo 2, lettere p), e r) e art. 14 (*"Diritto di recesso"*), par. 1

Dubbio sulla compatibilità con il diritto unionale della normativa nazionale tedesca nella parte in cui disciplina il contenuto delle clausole contrattuali che regolano il tasso di interesse e l'esercizio del diritto di recesso.

Dubbio se in base al diritto dell'UE, il termine di recesso inizia a decorrere solo nel momento in cui le informazioni prescritte dalla normativa europea sono fornite in modo completo ed esatto.

Dubbio se le informazioni contenute nel contratto di credito e relative all'indennità da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito debbano essere sufficientemente precise da consentire al consumatore di calcolare, quantomeno approssimativamente, l'importo dell'indennità da versare e, nel caso di risposta affermativa, se il termine per il recesso inizia a decorrere solo dopo che siano fornite le suddette informazioni.

Dubbio se il diritto di recesso sia soggetto a decadenza e se questa, quale limitazione nel tempo del diritto di recesso, necessiti di una disposizione di legge.

Dubbio se il creditore possa fornire al mutuatario a posteriori le informazioni obbligatorie sul diritto di recesso consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere.

Dubbio sulla possibilità di configurare un esercizio abusivo del diritto di recesso e, in caso affermativo, quali siano i relativi presupposti nonché dubbio sulla compatibilità dell'eventuale impossibilità di riconoscere un simile esercizio abusivo del recesso con la Costituzione tedesca. Qualora i principi applicabili in base al diritto dell'Unione alla decadenza del diritto di recesso di un consumatore nei contratti di credito ai consumatori dovessero divergere dalle norme cogenti del diritto internazionale, dubbio su quali siano i criteri giuridici che il giudice nazionale è tenuto ad applicare in un siffatto conflitto di norme.

		<p><i>Dubbio se un giudice monocratico, delegato dal Collegio alla risoluzione di una controversia, possa procedere direttamente al rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 par. 2 TFUE senza rimettere la questione al Collegio delegante.</i></p>
<p>C-243/21 POLONIA</p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE</p> <p>AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>Comunicazioni elettroniche</p> <p>Direttiva Accesso e Direttiva Costi - Potere regolatorio di imporre obblighi SMP e simmetrici</p> <p>Interpretazione del potere delle Autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni di imporre obblighi SMP e simmetrici agli operatori, previsto dalla direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica, in combinato disposto con la direttiva 2014/61 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità per un'Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni di imporre obblighi ex-ante di accesso all'infrastruttura di rete e controllo dei prezzi a un operatore di telecomunicazioni non designato come avente significativo potere di mercato.</i></p>
<p>C-252/21 GERMANIA</p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>PCM DAGL</p> <p>AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p> <p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</p>	<p>Tutela e trattamento dei dati personali</p> <p>Facebook - accertamento di una violazione per abuso di posizione dominante a seguito della violazione del trattamento dei dati personali - poteri di una autorità nazionale di controllo alla concorrenza - ammissibilità</p> <p>Compatibilità con l'art 51 - autorità di controllo - del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e all'art 4, par 3 TUE - leale collaborazione - rispetto alla circostanza che l'Autorità nazionale della concorrenza, nell'ambito dell'esercizio di un controllo degli abusi di posizione dominante, ai sensi del diritto della concorrenza, possa constatare una violazione del RGPD relativa alle</p>

	<p style="text-align: center;">GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>	<p>condizioni d'uso di Facebook Ireland e della loro attuazione e disporre misure correttive, atteso che tale Autorità non è un'autorità di controllo ai sensi del predetto art 51 RGPD, e l'autorità di controllo capofila, ai sensi dell'art 56 RGDP, è l'autorità di controllo irlandese; compatibilità delle modalità di raccolta dei dati personali da parte di Facebook Ireland rispetto al regolamento (UE) 2016/679.</p>
--	--	--